

## **REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA**

### **Premessa**

Il presente Regolamento, in ottemperanza ai principi stabiliti dal Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.), disciplina le modalità d'iscrizione e di gestione dell'Elenco ufficiale degli operatori economici, di seguito denominato "Elenco" per le procedure volte all'acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, di seguito "Ordine".

Il presente Regolamento, con i relativi allegati, che ne fanno parte integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco.

L'Elenco garantisce la parità di trattamento dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

### **ART. 1 – DEFINIZIONI**

#### **Elenco Operatori Economici**

L'Elenco consiste in un registro generale denominato "Elenco degli Operatori Economici dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma" inteso come l'elenco dei soggetti ritenuti idonei, per specializzazione, capacità e serietà, alla fornitura di beni o servizi occorrenti al funzionamento dell'Ordine, in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m..

All'interno dell'Elenco le imprese sono classificate per categorie merceologiche ed eventuali sotto categorie, che identificano l'ambito di fornitura dei lavori, dei beni e/o servizi per il quale l'azienda si propone. Un'azienda si può proporre per più categorie di fornitura, coerentemente con il proprio oggetto sociale.

#### **Ditta, Impresa, Azienda**

Con i termini ditta, impresa o azienda si intende il soggetto giuridico richiedente l'iscrizione all'Elenco.

#### **Richiesta di Iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici**

La Richiesta di Iscrizione all'Elenco è la domanda redatta dal titolare e/o dal legale rappresentante dell'azienda, attraverso la quale viene manifestata l'intenzione della medesima di iscriversi all'Elenco degli Operatori Economici dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

#### **Modulo di Iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici**

Il Modulo di Iscrizione all'Elenco è il documento contenente l'insieme delle informazioni riguardanti l'azienda, previste ai fini della sua iscrizione all'Elenco.

## **ART. 2 – MODALITA' DI ISCRIZIONE**

L'iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici è riservata alle imprese individuali o collettive legalmente costituite.

Le imprese che desiderano iscriversi all'Elenco degli Operatori Economici dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma devono:

- prendere visione del Regolamento dell'Elenco degli operatori economici;
- compilare la Richiesta di Iscrizione all'Elenco e il Modulo di Iscrizione all'Elenco, secondo quanto previsto dal Regolamento;
- spedire la suddetta documentazione e i relativi allegati, in busta chiusa recante l'indicazione *"Richiesta di Iscrizione all' Elenco degli Operatori Economici dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma"* a mezzo Raccomandata A.R. indirizzata a:

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Piazzale Belle Arti, 2

00196 ROMA

ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo [presidenza@pecodcec.roma.it](mailto:presidenza@pecodcec.roma.it)

L'impresa, inoltre, può corredare la Richiesta di Iscrizione con altra documentazione ritenuta utile per una sua migliore classificazione e valutazione.

Il Regolamento e la modulistica completa necessaria per la procedura di iscrizione all'Elenco sono disponibili sul sito internet dell'Ordine [www.odcec.roma.it](http://www.odcec.roma.it) nella sezione Bandi di gara e Contratti.

## **ART. 3 – MODALITA' ACCERTAMENTO IDONEITÀ**

Le domande di Iscrizione all'Elenco sono soggette a valutazione, entro 30 giorni dalla ricezione, al fine di verificare la completezza e la correttezza della documentazione inviata nonché la presenza di una o più cause ostative all'iscrizione ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento.

L'esito della valutazione sarà comunicato per iscritto all'impresa richiedente.

- In caso di esito positivo, l'impresa richiedente ha diritto all'iscrizione all'Elenco. L'elenco è disponibile sul sito internet dell'Ordine. Per ciascuna delle imprese iscritte sono indicate esclusivamente ragione sociale e sede legale.
- In caso di esito negativo, l'impresa richiedente ha 30 gg. di tempo dal ricevimento della comunicazione per integrare l'eventuale informazione mancante o errata. In caso contrario la Richiesta di Iscrizione risulterà respinta definitivamente.
- L'impresa può richiedere la restituzione della documentazione inviata, entro 60 gg. dalla data di comunicazione dell'esito della valutazione, trascorsi i quali l'Ordine provvederà alla distruzione della documentazione ricevuta.

#### **ART. 4 – DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO**

L'iscrizione delle imprese all'Elenco decorre dalla data di comunicazione dell'accettazione della Richiesta di Iscrizione di cui al precedente art. 3.

#### **ART. 5 – RINNOVI ANNUALI ISCRIZIONE**

Per le annualità successive l'Ordine provvederà a richiedere all'impresa iscritta l'aggiornamento della documentazione. L'impresa dovrà produrre tale documentazione entro il termine di 30 gg. dalla richiesta, pena la cancellazione dall'Elenco.

#### **ART. 6 – CAUSE DI IMPEDIMENTO ALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

E' preclusa l'iscrizione all'Elenco alle imprese prive dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m..

L'iscrizione all'Elenco è altresì preclusa alle imprese che non presentino anche uno solo dei documenti obbligatori richiesti nel Modulo di Iscrizione all'Elenco o che nell'esercizio della propria attività abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'Ordine, ovvero qualora l'impresa abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con l'Ordine o il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e fino al termine del procedimento stesso.

#### **ART. 7 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

Le imprese iscritte all'Elenco degli Operatori Economici hanno l'obbligo di comunicare all'Ordine ogni variazione delle informazioni fornite.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro e non oltre 30 gg. dal verificarsi della predetta variazione, pena l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo articolo 8.

#### **ART. 8 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

L'Ordine può disporre la sospensione dell'impresa dall'Elenco nel caso in cui l'impresa stessa risulti temporaneamente inadempiente ad uno degli obblighi previsti nel presente Regolamento nonché nell'esecuzione della fornitura e/o del servizio affidatole.

La sospensione può essere revocata qualora l'Ordine accerti che siano venute meno le cause che l'hanno determinata.

Qualora l'inadempimento divenga definitivo ovvero l'Ordine, anche in ragione della natura della prestazione, non abbia interesse ad accettare un adempimento tardivo, l'impresa inadempiente potrà essere cancellata dall'Elenco degli Operatori Economici.

L'Ordine potrà altresì disporre la cancellazione dell'impresa dall'Elenco, oltre che in caso di perdita dei requisiti generali, qualora non presenti un'offerta a seguito di tre inviti nel biennio.

#### **ART. 9 – INVITO ALLE PROCEDURE DI GARA**

Con riferimento a ciascuna delle categorie di lavori, servizi e forniture di cui all'allegato 3 del presente Regolamento, l'Ordine, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, potrà individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di gara selezionandoli dall'Elenco, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s. m..

L'Ordine non ha l'obbligo di invitare tutte le imprese iscritte all'Elenco, né deve fornire adeguata motivazione del mancato invito.

Resta salva la facoltà dell'Ordine di invitare alle procedure di gara anche operatori economici non iscritti all'Elenco.

#### **ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati che entrano in possesso dell'Ordine nel corso dell'esecuzione del presente Regolamento sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in conformità alle previsioni contenute nella legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

#### **ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutte le materie che non sono espressamente disciplinate nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in Italia.

#### **Allegati:**

1. Modello di domanda di iscrizione all'Elenco degli Operatori Economici dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
2. Modello di Dichiarazioni sostitutive di atto notorio
3. Elenco delle categorie merceologiche